



COMUNE DI CESENATICO

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Settore Servizi alla Persona Turismo Sport e Cultura

Ufficio Servizi Scolastici

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI DI NATURA ECONOMICA NEI SERVIZI SCOLASTICI
Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 17/06/2015, modificato con delibera n. 46 del 14/06/2016

ART. 1 - Oggetto e obiettivi del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità ed individua i criteri per la concessione di agevolazioni di natura economica nei servizi scolastici per i quali è dovuto, da parte delle famiglie, il pagamento di un corrispettivo al Comune di Cesenatico.

Lo scopo della prestazione assistenziale è quello di eliminare ogni possibile discriminazione e garantire pari opportunità e stessi diritti ai bambini ed alle bambine che frequentano la Scuola dell'obbligo, il servizio del Nido d'Infanzia, la Scuola dell'Infanzia ed i Centri Ricreativi Estivi.

ART. 2 - Determinazione delle agevolazioni e dei soggetti beneficiari

Ne potranno beneficiare gli iscritti all'Anagrafe del Comune di Cesenatico e gli stranieri che, pur non avendo fissato la residenza anagrafica in alcun Comune italiano, di fatto dimorino nel Comune di Cesenatico e frequentino le scuole del territorio municipale.

La concessione del beneficio economico consegue all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza del minore.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 148 del Codice Civile, ha facoltà, in presenza di evidenti condizioni di agio economico, di coinvolgere gli ascendenti legittimi o naturali nel dovere di istruire ed educare la prole in luogo dei genitori privi di mezzi sufficienti. In tale caso si farà riferimento alla situazione economica degli ascendenti.

ART. 3 - Definizione di nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui al successivo art. 5, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della *legge 27 ottobre 1988 n. 470*, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all' *articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898*, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell' *articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223*, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

ART. 4 - **Scala dei valori della situazione economica equivalente**

La scala dei valori della situazione economica equivalente del nucleo di famiglia (Indice della Situazione Economica Equivalente - ISEE) cui consegue il beneficio, è determinata dalle seguenti soglie:

SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)	BENEFICIO
Fino alla soglia pari a € 6.016,56 (soglia minima)	Esenzione
Da € 6.016,57 a € 9.024,84	Misura percentuale dell'agevolazione rapportata ai limiti reddituali massimi e minimi considerati, ottenuta applicando la formula sotto descritta *
Oltre € 9.024,84 (soglia massima)	Nessun Beneficio

* Rapporto fra la differenza dell'ISEE presentato rispetto alla soglia minima e la differenza fra soglia massima e soglia minima $\{= 1 - (B7-B3)/(B5-B3)\}$, dove B7 è l'ISEE presentato, B3 è la soglia minima e B5 è la soglia massima.

L'entità economica della soglia minima tiene conto dell'importo fissato per la pensione minima Inps.

Per nucleo di famiglia vale la definizione riportata all'art. 3, mentre per la situazione economica equivalente valgono i criteri riportati all'art. 5 e seguenti del presente regolamento.

Annualmente le soglie di accesso ai benefici verranno rivalutate sulla base dell'indice Istat, con determina dirigenziale.

ART. 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica

La situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale, si calcola in virtù del DPCM 05.12.2013 n. 159 ed è determinata con riferimento al nucleo familiare così come definito dall'art. 3.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare deve risultare da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), resa su modello conforme al D.M. 07.11.2014 (aggiornato con D.l. 01.06.2016), e si compone dell'Indicatore della situazione reddituale e dell'Indicatore della situazione patrimoniale.

L'Indicatore della situazione economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 6, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 7.

L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come segue:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) del DPCM 159/2013.

d) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, presente nel nucleo familiare.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989*, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Nel caso in cui nel nucleo di famiglia vi siano altri figli rispetto al primo che frequentino le scuole del territorio di Cesenatico con versamento di corrispettivo per servizi resi dal Comune, la scala di equivalenza per determinare l'onere per ciascun figlio va maggiorata nel seguente modo:

- per il primo figlio frequentante, l'Isce è determinata con scala di equivalenza maggiorata del 0,30
- per il secondo figlio frequentante, l'Isce è determinata con scala di equivalenza maggiorata del 0,60
- per il terzo figlio frequentante, l'Isce è determinata con scala di equivalenza maggiorata del 0,90
- per il quarto figlio frequentante, l'Isce è determinata con scala di equivalenza maggiorata del 1,20

ART. 6 - Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai

commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

Tali trattamenti, per il nucleo familiare che ha fra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti come definite dall'allegato 3 del DPCM 159/2013, ove percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, sono esclusi dal reddito computato ai sensi del presente comma;

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all' *articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011 n. 214*, nonché agli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23*, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell' *articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011 n. 214*, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917*;

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

ART. 7 - Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011 n. 214*, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di

esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del *decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415*, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 6.

ART. 8 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni in casi particolari

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 05.12.2013 n. 159.

ART. 9 - Controllo delle dichiarazioni

Fermo restando gli accertamenti e controlli riportati nel DPCM 159/2013 e negli altri articoli del presente regolamento, il Servizio scolastico preposto all'erogazione di prestazioni agevolate effettua controlli formali sulle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) e relative attestazioni di Indicatore di situazione economica (ISE) e Indicatore di situazione economica equivalente (Isee), presentate a corredo delle domande, attinenti alla concordanza fra quanto dichiarato dai soggetti richiedenti e quanto registrato negli archivi informatici pubblici, con le seguenti modalità:

Rette di frequenza dei servizi nido e centri estivi, mensa, trasporti scolastici, spesa di acquisto libri di testo ed altre provvidenze in campo scolastico

I controlli formali vengono eseguiti mettendo a confronto la Dsu e le banche dati di:

- Anagrafe della popolazione residente;

- Agenzia del Territorio;
- Agenzia del Lavoro;
- Camera di Commercio

Nei casi in cui emergano incongruenze o dati difformi, come pure nell'ipotesi di tenore di vita considerato, alla stregua degli accertamenti disposti anche ai sensi dell'art. 14 comma 2, non consono all'Ise/Isee presentata e, dunque, risulti minata l'attendibilità della dichiarazione sostitutiva unica, dovranno essere chieste controdeduzioni al richiedente, per poi consentire al Dirigente di Settore di adottare la decisione di merito prevista dall'art. 14 comma 3.

Resta salva la facoltà di consultare ulteriori banche dati pubbliche (Pubblico registro automobilistico, Pubblico registro delle navi e imbarcazioni, Inail ed altre), riportanti beni e valori che ancorché non compaiano nella Dsu sono rappresentativi del tenore di vita.

Ai fini dell'indagine sul tenore di vita e sull'attendibilità della Dichiarazione sostitutiva unica si dovrà tenere conto e dunque promuovere la richiesta di controdeduzioni, nei seguenti casi:

- somma dei redditi pari a zero o comunque inferiore ai valori riportati nella tabella che segue alla lettera c);
- somma dei redditi inferiore al canone annuo di affitto o alla rata annua del mutuo per acquisto o costruzione dell'immobile ad uso abitazione;
- somma dei redditi inferiore alla somma del canone annuo di affitto o della rata annua del mutuo per acquisto o costruzione dell'immobile ad uso abitazione e dei valori riportati nella tabella che segue, considerata in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare del richiedente:

Nucleo Familiare	1 persona	2 persone	3 persone	4 persone	5 persone	6 persone	7 persone	8 persone e oltre
Euro Anno	3.000	4.500	5.500	6.500	7.500	8.500	9.000	9.500

Tali valori, da considerare soglia minima delle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare, potranno essere rivalutati periodicamente con provvedimento della Giunta Comunale.

Nell'ipotesi in cui i riscontri formali effettuati e le controdeduzioni prodotte dal richiedente non abbiano fornito elementi sufficienti per superare i dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, come nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni, il Dirigente di Settore disporrà il rigetto della domanda e, decorsi i termini per l'eventuale ricorso, valuterà la segnalazione del caso alla Guardia di Finanza, fatti salvi gli obblighi di segnalazione all'autorità giudiziaria previsti per legge.

Segnalazioni alla Guardia di Finanza, per i relativi controlli sostanziali successivi, potranno essere disposte sulla scorta del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 413 del 10.11.2011

ART. 10 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda per ottenere i benefici di carattere economico, di cui al presente regolamento, è presentata da un membro del nucleo familiare cui appartiene il minore.

La domanda è presentata in via ordinaria e salva diversa scadenza motivata nel provvedimento di approvazione del bando-avviso, nei seguenti termini temporali resi noti con pubblico manifesto:

- dal 1° al 31 luglio, per i servizi erogati nell'anno scolastico successivo
- entro la data di scadenza del bando di iscrizione al servizio, per gli altri casi

La decisione in merito è assunta entro 120 giorni dalla data di scadenza, per le domande di cui al punto a) ed entro la data di avvio del servizio per i casi di cui al punto b).

Le domande che perverranno fuori termine saranno prese in esame nel caso in cui la ragione del ritardo sia da attribuire all'aver trasferito la residenza anagrafica nel Comune di Cesenatico successivamente al bando, oppure per cause giustificate dal competente servizio sociale del Comune (Unione dei Comuni) nell'interesse del minore.

La domanda dovrà essere corredata dalla Dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.M. 07.11.2014 (aggiornato con D.I. 01.06.2016) e attestazione Ise-Isee.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare domanda, il Servizio Sociale (Unione dei Comuni), provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni di Volontariato.

ART. 11 – Disposizioni per servizi specifici

Nei servizi appositamente organizzati per agevolare i nuclei familiari i cui componenti siano impegnati in attività lavorativa (nido, centri ricreativi estivi ecc.) il beneficio dell'esenzione o della riduzione della retta di frequenza viene accordato esclusivamente ai casi che siano in carico al servizio sociale del Comune (Unione dei Comuni) ed ai portatori di disabilità, quando tuttavia i nuclei familiari medesimi rientrino nelle fasce di Isee stabilite dal presente regolamento.

Verranno dimessi dai servizi quanti, beneficiando di agevolazioni economiche, non utilizzino ingiustificatamente i servizi medesimi.

ART. 12 - Efficacia dei provvedimenti assunti – Isee corrente

La decisione assunta rispetto ad una domanda di agevolazione resta efficace per tutto l'anno scolastico o periodo educativo in riferimento, salva la possibilità di presentare, nei casi previsti, nuova Dichiarazione sostitutiva unica per l'accertamento dell'ISEE corrente, come normata dell'art. 9 del DPCM 159/2013 e precisamente:

“ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 6.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d) del D.M.07.11.2014, facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.”

ART. 13 – Intervento dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune (Unione dei Comuni)

L'Ufficio Servizi sociali del Comune (Unione dei Comuni), ha facoltà di intervenire nel procedimento segnalando al Servizio scolastico comunale eventuali situazioni di disagio che possono aggravare la condizione economica del nucleo familiare, quantificandone l'entità finanziaria.

Il medesimo ufficio ha altresì facoltà, previa presentazione della domanda di agevolazioni da parte del nucleo familiare, di promuovere comunque, con richiesta motivata, l'assegnazione dei benefici.

ART. 14 – Decisione in merito alle richieste

Il Servizio Scolastico comunale, eseguite le verifiche sulla domanda di agevolazioni pervenuta e sulla situazione economica del nucleo familiare, formulerà al Dirigente di Settore la proposta di accogliere o meno la richiesta, precisandone le modalità.

La proposta sarà accompagnata dall'eventuale segnalazione dell'Ufficio Servizi sociali di cui all'art. 13 e da accertamenti della Polizia Municipale eventualmente disposti per quei casi in cui il tenore di vita del richiedente

risulti palesemente in contrasto con la situazione economica dichiarata, nonché dalla corrispondenza attivata ai sensi dell'art. 9 sempre in tema di indagine sul tenore di vita.

Il Dirigente di Settore assume, con proprio atto, una decisione in merito alle richieste e le comunica agli interessati.

ART. 15 – Ricorsi

Avverso la decisione assunta è ammesso motivato ricorso in opposizione al medesimo Dirigente che ha emanato l'atto impugnato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Dirigente ha l'obbligo di riesaminare il caso e di decidere entro i successivi 30 giorni con motivata conferma della precedente decisione ovvero di riforma della stessa quando le motivazioni documentate del ricorrente lo giustificano.

Unitamente al rigetto del ricorso si valuterà al segnalazione del caso alla Guardia di Finanza, fatti salvi gli obblighi di segnalazione all'Autorità giudiziaria previsti per legge.

ART. 16 – Dichiarazioni mendaci

Il richiedente che dichiara una situazione economica non corrispondente alla realtà, oltre alla eventuale denuncia per dichiarazione mendace, verrà escluso da qualsiasi beneficio economico che possa essere riconosciuto ed erogato dal Comune nell'ambito di ogni attività sulla base della Dichiarazione sostitutiva unica contestata.

Art 17 – Accertamenti successivi

Nel caso in cui successivamente alla concessione del beneficio, sia per effetto di accertamenti condotti dagli Uffici comunali, sia per effetto di accertamenti svolti dagli organi dello Stato (Guardia di Finanza ed altri), venga dichiarata la non veridicità della Dichiarazione sostitutiva unica considerata ai fini della concessione della misura, si disporrà, indipendentemente dall'entità dell'accertamento, la revoca del beneficio e il recupero degli importi assegnati maggiorati di interessi.

ART. 18 – Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio scolastico Comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per l'attribuzione dei benefici economici.

E' esclusa la comunicazione dei dati se non ad altre Pubbliche Amministrazioni in ragione dell'attuazione del presente Regolamento.

ART. 19 – Attuazione

Le norme del presente regolamento si applicano alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

Disciplinare per il pagamento dei Servizi Scolastici

Periodicità e modalità di pagamento

- 1° Il pagamento della retta del **Nido d'infanzia** deve essere eseguito con rate anticipate mensili pre-determinate dalla Giunta comunale.
- a) L'Ufficio scolastico, relativamente al nido comunale "Piccolo Mare", invia i bollettini alle famiglie utenti del servizio e applica nella rata successiva eventuali decurtazioni della retta dovute a ritardato inserimento o a malattia del bambino/a; agli utenti dei nidi convenzionati trasmette la comunicazione circa i pagamenti da effettuare direttamente al gestore.
 - b) La richiesta di decurtazione della retta ai sensi del disciplinare del servizio e della delibera di Giunta comunale n. 254 del 03/09/2002, deve pervenire di norma entro e non oltre il mese successivo all'assenza, corredata dal certificato del Pediatra di base nel caso di malattia. Il ritardato inserimento è calcolato d'ufficio.
- 2° Il pagamento della retta dei **Servizi Estivi** avviene in un'unica rata anticipata e complessiva pre-determinata dalla Giunta comunale.
- a) L'Ufficio scolastico trasmette agli utenti la comunicazione circa i pagamenti da effettuare direttamente al gestore.
 - b) La richiesta di rimborso della retta avanzata dagli utenti al gestore è ammessa solo ai sensi del disciplinare del servizio estivo e deve pervenire di norma entro e non oltre il mese successivo a quello in cui si è verificato il diritto alla riduzione della retta, corredata dal certificato del Pediatra di base o delle insegnanti se trattasi di mancato inserimento.
- 3° Il pagamento della retta del **Servizio di trasporto scolastico invernale ed estivo svolto con Scuolabus comunale** avviene in un'unica rata anticipata complessiva pre-determinata dalla Giunta comunale.
- a) Sono ammesse rateizzazioni del pagamento in casi eccezionali autorizzati dal Dirigente,
 - b) L'Ufficio scolastico invia i bollettini alle famiglie utenti del servizio.
 - c) La richiesta di rimborso della retta è ammessa solo ai sensi del disciplinare del servizio e deve pervenire di norma entro e non oltre il mese successivo all'assenza, corredata dal certificato del Pediatra di base.
- Il Dirigente ha facoltà di applicare rateizzazioni e/o proporzionali riduzioni alla tariffa nel caso di utilizzo parziale del servizio che sia giustificato da particolari esigenze di natura familiare.
- Il pagamento della retta del **Servizio di trasporto scolastico invernale svolto con gestore privato** avviene in un'unica rata anticipata complessiva pre-determinata dalla Giunta comunale, versata direttamente dall'utente al gestore.
- 4° Il pagamento della retta del **Servizio di mensa scolastica**, il cui importo è pre-determinato dalla Giunta comunale, avviene con cadenza trimestrale posticipata previa rilevazione dei dati contenuti nei registri di presenza alla mensa inviati mensilmente dalle scuole.
- La retta è composta da una parte fissa e da una parte variabile legata quest'ultima al numero di pasti effettivamente consumati.
- a) La richiesta di decurtazione della quota fissa ai sensi del disciplinare del servizio deve pervenire di norma entro il mese successivo all'assenza, corredata dal certificato del Pediatra di base o delle insegnanti se trattasi di mancato inserimento.
 - b) Con l'invio trimestrale dei bollettini di pagamento alle famiglie, l'Ufficio scolastico indica il numero dei pasti usufruiti mensilmente.
 - c) Eventuali contestazioni sul numero dei pasti usufruiti vanno inoltrate all'ufficio scolastico che verificherà i registri inviati dalla scuola; nel caso di conformità con il bollettino emesso il genitore dovrà raccordarsi con il personale della scuola per un controllo ulteriore ed eventualmente acquisire una rettifica dei dati precedentemente trasmessi da parte del Dirigente scolastico.

Versamento

Il versamento delle rette per la fruizione dei servizi scolastici sopradescritti può essere effettuato:

- a) Alla Posta, pagando la commissione d'incasso;
- b) Con addebito diretto su conto corrente bancario o postale (RID)

- c) Nelle filiali di Cesenatico della Tesoreria Comunale e degli istituti bancari convenzionati, senza addebito di commissioni.

Avviso alle famiglie utenti - maggiori spese in caso di mancato puntuale pagamento

Ove possibile all'atto dell'immissione alla fruizione di un servizio, e comunque unitamente alla trasmissione dei bollettini di pagamento, *l'Ufficio scolastico* comunica alle famiglie l'importo, la periodicità e le modalità dei pagamenti, nonché le maggiori spese conseguenti al mancato puntuale versamento della retta.

Il tardivo pagamento delle rette, se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, comporterà l'addebito di una maggiorazione del 5% dell'importo dovuto. Ritardi nel pagamento superiori a 30 giorni comporteranno l'addebito di una penale pari al 10% dell'importo dovuto, oltre agli interessi di ritardato pagamento al tasso legale. Tali somme verranno aggiunte nelle bollettazioni successive o/e nella comunicazione di costituzione di mora, prevedendo anche il recupero delle spese postali e procedurali, forfettariamente calcolate in 20,00 euro per posizione.

Controllo - riscossione - esclusione dalla fruizione dei servizi

Il Settore Servizi Finanziari:

- 1° Registra su apposito programma informatico l'avvenuto pagamento dei bollettini emessi recependo i flussi informatici provenienti da Banche, Poste ed altri soggetti riscuotitori esterni.
- 2° Rileva annualmente e non oltre l'inizio dell'anno scolastico successivo i pagamenti non eseguiti e ne sollecita l'esecuzione (indicando la somma aggiornata con le penalità e le maggiori spese) mediante comunicazione ingiuntive di pagamento agli insolventi, consistente in una "Raccomandata" con attestato di ricevuta, onde formalizzare la effettiva messa in mora dell'utente.
- 3° Attiva le previste forme di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o similari.